



CITTA' DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

Area Finanziaria - Tributaria

DETERMINA DEL SINDACO

n. 7 del 31-03-2017

Oggetto:

CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2017

IL SINDACO

Visto L'art. 1, comma 703, della Legge 147/2013, che lascia salva l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) in base alle disposizioni recate dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23. La disciplina dell'IMU è integrata anche da alcune disposizioni del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, laddove espressamente richiamate, nonché del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 e dal D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.

Visto l'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che l'aliquota di base dell'IMU è fissata allo 0,76% e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono aumentare o ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;

Visto l'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 che stabilisce che l'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% che i comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali;

Visto l'art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011, che consente ai comuni di ridurre fino allo 0,4 % l'aliquota di base per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR, ovvero quelli relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni; la stessa facoltà può essere esercitata anche relativamente agli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società nonché per gli immobili locati;

Visto l'art. 1, comma 380, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale stabilisce che è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

Visto l'art. 1, comma 380, lettera f) della legge 228/2012, il quale prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU di cui all'art. 13 del citato D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

Vista la successiva lettera g) in base alla quale i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 del D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

Evidenziato che, con provvedimento di Consiglio Comunale n. 15 del 12 agosto 2014, è stato approvato il Regolamento per la disciplina della "Imposta Unica Comunale – IUC", con il quale è stata istituita la relativa imposta e indicate le modalità ed i criteri di applicazione delle tariffe in

relazione alle peculiarità di servizi correlati, rimettendo all'Organo competente la dettagliata articolazione della politica tariffaria;

Precisato, altresì, che in merito si è recentemente espresso il Consiglio di Stato (Sez. V – sentenza 1423 del 24.03.2014), con cui ribadisce il principio che all'Organo consiliare spetta delineare le linee fondamentali della politica fiscale del sistema tributario, ad esclusione delle scelte che attengono ai vincoli e agli obiettivi di bilancio;

Precisato che nella Regione siciliana, il cui ordinamento giuridico in materia di Enti locali è dotato di competenza esclusiva, sono di competenza consiliare le materie espressamente indicate dall'art. 32 della l.r. 48/91 e della Giunta Comunale quelle specificate dall'art. 15 della l.r. 44/91, conseguendone che al Sindaco va attribuita la competenza residuale per gli *“atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti”* (art. 13 l.r. 26/08/1992 n. 7, integrato dall'art.41, commi 1 e 2 della l.r. n.26/1993);

Ritenuto pertanto, che al Sindaco è demandata la competenza in materia di programmazione economico-finanziaria e di politica di bilancio, rispetto alle quali non può certo restare estranea la materia tributaria e la definizione del *quantum* del prelievo di ricchezza che contribuisce a consolidare detta programmazione;

Considerato che dal 2014, sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale;

Considerato che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

Considerato che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

Rilevato che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

Visto l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, il quale dispone che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Visto l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, il quale dispone che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia;

Visto l'art.13, comma 3 del D.L. 201/2011, come modificato dalla Legge n.44/2012, dall'art1 comma 707, della Legge 147/2013 e dall'art.1 comma 10 della Legge n.208/2015, il quale dispone che : *La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art.5, commi 1,3,5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:*

0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera , il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art.9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23

Visto l'art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

Visto l'art 1 comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n.208 il quale dispone che:

A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'art.7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n.9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n.53 alla Gazzetta Ufficiale n.141 del 18 giugno 1993.

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto il D.L. n. 244 del 30/12/2016 con il quale è stato differito al 31 Marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali dell'esercizio 2017;

Visto il regolamento comunale (approvato con Delibera Consiliare n. 15 del 12 08 2014) per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) che contiene le disposizioni in materia di IMU;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 31.10.2012 avente ad oggetto : "Rideterminazione misura delle Aliquote e della detrazione IMU anno 2012" ;

Vista la Circolare del Ministero delle finanze n.9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n.53 alla Gazzetta Ufficiale n.141 del 18 giugno 1993.;

Vista la Legge 28 Dicembre 2015, n.208 ;

DETERMINA


Di confermare per l'anno 2017, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, le **ALIQUOTE** IMU anno 2017 nella seguente misura;

1)	Aliquota ordinaria, da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota	0,96%
2)	Abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9	0,4%
3)	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati,	esenti
4)	Terreni agricoli	esenti
5)	Aliquota per i fabbricati di categoria D	1,06%

Ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 4 Dicembre 1997 n. 460, nei confronti delle ONLUS è applicabile la riduzione del 50%. sull'aliquota ordinaria ;

Di confermare nella misura di € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni.

Di confermare altresì la detrazione di € 50,00 per ogni figlio residente e dimorante che gode dei benefici riconosciuti dalla Legge 104 art 3 comma 3 (Persona con handicap con connotazione di gravità).



IL SINDACO

Giuseppe Basso